

SINTESI

Causa Scorzolini – Terza sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 15483/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione al procedimento intentato in sede nazionale dal ricorrente per ottenere il rilascio di un immobile. Ottenuta l'ordinanza di rilascio nel 1988 e dopo ventisette tentativi di espulsione da parte dell'ufficiale giudiziario, senza assistenza della forza pubblica, il ricorrente perveniva nel 2001 alla stipula di un nuovo contratto di locazione con il conduttore ad un canone tre volte superiore al precedente. Ad avviso del ricorrente la conclusione del nuovo contratto era conseguenza della durata del procedimento di rilascio dell'immobile.

Diritto. Ricordato che il diritto e la prassi nazionale in materia di sfratti erano state illustrate nelle sentenze *Mascolo c. Italia* del 16 dicembre 2004 e *Lo Tufo c. Italia* del 21 aprile 2005, la Corte ha quindi richiamato precedenti pronunce emanate in materia, la prima delle quali è costituita dalla sentenza *Immobiliare Saffi c. Italia* del 23 luglio 1999¹ e, considerata la durata del procedimento nazionale di rilascio, durato oltre sette anni, ha constatato la violazione degli articoli 1 del Prot. n. 1 e 6, par. 1, CEDU.

La Corte ha poi preso atto del fatto che le argomentazioni difensive del Governo italiano non recano alcuna considerazione in merito alla possibilità, che appare sviluppata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, di avviare un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato in sede nazionale in conseguenza dell'immotivata mancanza dell'assistenza della forza pubblica.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 1591 c.c. per ottenere il risarcimento del danno subito per il periodo precedente alla conclusione del nuovo contratto di locazione. Pertanto, ad avviso della Corte, il diritto nazionale consente di risarcire i danni materiali risentiti nella fattispecie. Si tratta, infatti, di danni che derivano dal comportamento illegale del conduttore che, indipendentemente dalla cooperazione dello Stato nella messa in esecuzione delle decisioni giudiziarie di espulsione, avrebbe dovuto restituire l'immobile al conduttore. La violazione del diritto del ricorrente al rispetto del proprio bene è prima di tutto conseguenza del comportamento illegale del conduttore. La violazione dell'art. 6 CEDU da parte dello Stato è di ordine procedurale e posteriore al comportamento del conduttore.

Pertanto, la Corte ha respinto la richiesta del ricorrente relativa ai danni materiali. Ha, invece, disposto, la corresponsione di € 3.000,00 a titolo di danno morale e di € 2.000,00 per spese giudiziarie.

¹ V. nota n. 12 del quaderno n. 1 di questa collana, pag. 12.